

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, COLOMBO Ambrogio, DEL PONTE,
TOROS, GIUST e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1980

Integrazione della Commissione centrale e dei Comitati provinciali dei prezzi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna relativa al mancato inserimento dei rappresentanti della cooperazione nella composizione della Commissione centrale e dei Comitati provinciali dei prezzi, previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Ciò in considerazione dell'attività svolta e dei meriti acquisiti dal movimento cooperativo nel mondo della produzione, attraverso la realizzazione di una efficace struttura di sostegno degli operatori economici, soprattutto mediante impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È, infatti, fuori di dubbio che il movimento cooperativo rappresenti una forza economica di notevole rilievo, la quale non può non partecipare, a livello decisionale, alla determinazione dei prezzi di prodotti e beni che in alcuni settori specifici la cooperazione controlla pressochè esclusivamente.

Appare evidente, nel quadro generale, l'importanza del contributo di esperienze e di

idee che può dare il movimento cooperativo in seno alla Commissione centrale dei prezzi ed ai rispettivi Comitati provinciali.

Trattasi di organismi pubblici che si ritiene debbano essere strutturati secondo un indirizzo uniforme per tutte le forze della produzione, nelle quali, ripetiamo, la cooperazione ha un ruolo di primaria importanza.

La carenza di un valido interlocutore del mondo cooperativo è stata maggiormente avvertita in occasione dell'applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di 21 generi di largo consumo; la Commissione centrale preposta è stata, infatti, più volte invitata ad esprimere il proprio parere sulle domande di variazione dei prezzi presentate dagli operatori economici e dalle cooperative.

Tenuto conto della grande importanza che il movimento cooperativo ha assunto nel contesto socio-economico nazionale in questi ultimi venti anni, non è più ammissibile che la Commissione centrale ed i Comitati provinciali dei prezzi possano assumere deli-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berazioni senza tener conto delle esigenze della cooperazione, recependo utili indicazioni che potranno essere fornite solo dai rappresentanti dello stesso movimento cooperativo.

Ci auguriamo, pertanto, che il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, incontri il consenso del Parlamento e sia approvato nel più breve tempo possibile.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La Commissione centrale dei prezzi ed i Comitati provinciali dei prezzi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono integrati:

a) dai rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, per la Commissione centrale dei prezzi;

b) dai rappresentanti designati dalle associazioni provinciali, aderenti alle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, per i Comitati provinciali dei prezzi.